



SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 195 DEL 17/04/2024**

Proposta n. 185 del 04/04/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI**  
Avv. Paola Trudu

**OGGETTO: Procedura n. 1/2023 di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII – Conferimento incarico Avv. Angelo Mocci**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

## IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

**VISTA** la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

**CONSIDERATO** che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

**PRESO ATTO** dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**PREMESSO CHE** con deliberazione del Direttore generale dell'A.S.L. n. 3 di Nuoro n. 1715 del 27 aprile 1999 era stata indetta una trattativa privata, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157, per l'affidamento del *“servizio di noleggio e lavaggio di biancheria necessaria ai servizi sanitari”* nel triennio 1999/2002;

**CHE** all'esito della procedura comparativa, con deliberazione n. 2734 del 11 giugno 1999, il Direttore Generale dell'Azienda aveva affidato il servizio all'Associazione temporanea di imprese tra Clea S.p.a., Demi s.r.l. e Fleur S.p.a. e che, con successiva deliberazione n. 3003 del 23 novembre 2001, l'oggetto di tale affidamento era stato esteso anche al *“servizio di sterilizzazione della biancheria delle sale operatorie”*;

**CHE**, dopo la scadenza a fine 2002, l'affidamento del servizio all'A.T.I. Clea è stato oggetto di ripetute deliberazioni che ne hanno prolungato la durata fino al 30 settembre 2010;

**DATO ATTO CHE**, per tutto il periodo temporale sopra considerato, l'Azienda ha corrisposto a Clea S.p.a. il corrispettivo stabilito nell'originario contratto e solo con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 9 marzo 2011, a decorrere dal 1° settembre 2010, ha riconosciuto all'appaltatore il beneficio della revisione prezzi;

**CHE** Clea S.p.a., esercitando la clausola compromissoria di cui all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto, ha, quindi, promosso un giudizio arbitrale avente a oggetto la richiesta di condanna dell'Azienda al pagamento delle somme asseritamente dovute a titolo di revisione prezzi per il periodo sino al 2010, quantificate in euro 1.608.463,69;

**CHE** il Collegio arbitrale ha deciso la controversia con lodo pubblicato in data 15 novembre 2014, accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dall'Azienda (e per l'effetto condannava Clea srl al pagamento in suo favore della somma di 3.270.006,07 euro) e dichiarando, invece, il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di accertamento del diritto alla revisione prezzi formulata da Clea S.p.a., considerandola rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

**CONSTATATO CHE** la società Clea S.p.a aveva presentato ricorso, nanti il TAR Sardegna (R.G. 501/2015), contro la ex A.S.L. 103 di Nuoro, per l'accertamento del diritto della ricorrente all'adeguamento del prezzo dell'appalto per cui è causa, a far data dall'anno successivo all'inizio del rapporto contrattuale e fino all'anno 2009 compreso;

**CHE** la società aveva impugnato avanti la Corte d'appello di Cagliari il lodo arbitrale del 15 novembre 2014;

**VISTA** la sentenza n. 362/2017 del 22 settembre 2017 con cui la Corte d'Appello rigettava l'impugnazione proposta nei confronti del suddetto lodo;

**VISTA** la sentenza n. 883/2018 del 19 ottobre 2018 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e compensa le spese;

**DATO ATTO CHE** la società Clea S.p.a aveva impugnato la sentenza nanti il Consiglio di Stato (R.G. 10627/2018);

**CHE** la Clea srl aveva impugnato la sentenza n. 362/2017 del 22 settembre 2017 della Corte d'appello di Cagliari nanti la corte di Cassazione;

**VISTA** l'ordinanza n. 6429/2019 del 6 marzo 2019, con cui la Corte di Cassazione respingeva il ricorso e condannava la società ricorrente al pagamento di 9.100,00 euro per spese legali;

**VISTA** la sentenza n. 1949/2024 del 28 febbraio 2024 con cui il CdS accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e condanna l'ATS Sardegna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi 7.000,00 euro, oltre accessori di legge;

**RILEVATO CHE** la società "CLEA S.R.L. in liquidazione", con sede in Olbia (SS), zona industriale, ha presentato, presso il Tribunale di Tempio Pausania, ricorso per l'Omologazione di Concordato semplificato, ai sensi dell'art.25sexies CCII;

**VISTO** il decreto del Tribunale di Tempio Pausania con cui nomina quale ausiliario il dott. Marco Decandia con studio in Tempio Pausania, dando allo stesso il termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente decreto per il deposito del parere;

**ATTESO CHE** si rende necessario nominare un legale esterno in quanto la causa non può essere assunta dagli avvocati interni per eccessivo carico di lavoro;

**ATTESO CHE** con deliberazione del Commissario Straordinario n. 306 del 28 aprile 2021, successivamente rettificata con la deliberazione n. 350 del 7 maggio 2021, sono stati costituiti 4 (quattro) elenchi aziendali, uno per ciascuna materia di competenza specifica (civile, giuslavorista, penale e amministrativo-contabile) cui fanno parte i legali muniti dei requisiti individuati nell'avviso pubblicato di cui alla deliberazione n. 24 del 22 gennaio 2021, rettificato con deliberazione n. 165 del 12 marzo 2021, dal quale l'Azienda Sanitaria potrà attingere per la propria difesa;

**CHE** l'Avviso Pubblico di cui sopra costituisce la fonte di regolamentazione dei rapporti tra l'Azienda Sanitaria e i professionisti iscritti agli elenchi di cui sopra;

**CONSIDERATA** la complessità della materia si ritiene opportuno affidare l'incarico all'Avvocato Angelo Mocchi, professionista specializzato nella materia de quo, vista anche la consequenzialità degli incarichi;

**ATTESO CHE** l'Avvocato Mocchi, preliminarmente contattato, ha dato la propria disponibilità ad assolvere al mandato, convenendo con l'Azienda un compenso conforme alle clausole aziendali, pari a 6.245,65 euro, comprensivo di spese generali, oltre accessori di legge, ritenuto congruo in quanto stilato sulla base del D.M. n. 55/2014 e computato ai parametri minimi;

**RICHIAMATE** le precedenti dichiarazioni con le quali il legale ha affermato di non versare in situazione di incompatibilità e/o conflitto d'interesse con l'Azienda;

**VISTE** le Linee Guida n. 12 emanata dall'ANAC, con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, sull'affidamento dei servizi legali, secondo cui l'incarico conferito ad hoc, consistendo nella trattazione della singola controversia, costituisce contratti d'opera intellettuale ed è, pertanto, sottoposto al regime dei contratti esclusi;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti pubblici concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali aventi ad oggetto la rappresentanza legale, la consulenza legale, i servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai, i servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali, altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- l'art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di euro 140.000,00;

**ATTESO**, pertanto, **CHE** sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della tracciabilità cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i contratti relativi a patrocinii legali, inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente;

**CHE** gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere in merito;

### **PROPONE**

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI CONFERIRE INCARICO** all'Avv. Angelo Mocci, con sede legale a Nuoro in via Giovanni XXIII n. 8, per l'assistenza e la rappresentanza dell'Azienda nante il Tribunale di Tempio Pausania per la procedura n. 1/2023 di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII;
- 2. DI STABILIRE CHE** l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in 6.245,65 euro, oltre accessori di legge, sarà assunto con successivo provvedimento della SC Servizi Legali;
- 3. DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 4. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

**IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI**  
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### **DELIBERA**

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**  
**Dott. Enrico Gaia**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 17 /04 /2024 al 02 / 05/ 2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

---